

COMUNE DI CHIEVE



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 30.11.2020

ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.

Il Comune di Chieve, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune; ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi.

ART. 2 – Destinatari

Possono usufruire del servizio di cui all'Art.1 i cittadini del Comune di Chieve se:

- 1- Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti.
- 2- Disabili residenti nel territorio comunale certificati ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3- Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e su richiesta dell'Assistente Sociale Comunale.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza. Le persone parzialmente non-autosufficienti è opportuno che vengano accompagnate da un familiare o persona di riferimento.

I minori devono sempre essere accompagnati da un genitore o da un adulto da loro nominato con delega scritta.

ART. 3 – Requisiti d'accesso

I requisiti di accesso al trasporto sociale sono:

- 1- Residenza nel Comune di Chieve
- 2- Condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- 3- Impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
- 4- Mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Indipendentemente dai requisiti appena elencati, il Responsabile del Servizio e/o l'Assistente Sociale competente hanno la facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

ART. 4 – Modalità di accesso al servizio

Gli interessati possono richiedere il servizio presentandosi, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento, presso la Segreteria Comunale, compilando l'apposito modulo di richiesta già predisposto dall'ufficio, cui verrà allegata l'eventuale certificazione medico-specialistica e ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio. A seconda del caso, vista la particolare limitazione al movimento dell'utenza interessata al servizio, potranno essere accettate anche prenotazioni effettuate telefonicamente.

L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale. La richiesta di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza, dovrà essere presentata **almeno tre giorni prima della data in cui è richiesto il trasporto.**

ART. 5 – Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- Accompagnamento per visite mediche o specialistiche;
- Accompagnamento per esami clinici;
- Accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- Accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi.

In casi eccezionali e per comprovati importanti motivi, potranno essere autorizzati trasporti non rientranti nelle tipologie appena elencate.

Per alcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

L'ambito di riferimento per il servizio di trasporto è l'Azienda Sanitaria di Crema e le sedi del circondario. In caso di necessità di trasporto presso strutture limitrofe al nostro territorio, il servizio dovrà essere preventivamente concordato.

Il servizio prevede che si effettui il solo trasporto con il mezzo comunale e non anche l'accompagnamento dell'utente nella struttura di destinazione.

ART. 6 – Organizzazione

Il Comune, per l'espletamento del servizio in oggetto, potrà avvalersi dei seguenti operatori che utilizzeranno il mezzo di proprietà comunale:

- Personale in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale o con altri Enti;
- Personale iscritto all'albo dei volontari civici;
- Soggetti appartenenti ad Associazione di volontariato;
- Altri soggetti volontari.

Nel caso si verifichi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo o tragitto, il Responsabile del Servizio potrà disporre il trasporto contemporaneo di più persone, fermo restando le condizioni di sicurezza normativa.

Il servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di personale, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette. Qualora decadesse la necessità del trasporto previsto, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici comunali.

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non effettua attività di assistenza.

ART. 7 – Erogazione del servizio

Il servizio di trasporto viene effettuato con il seguente orario:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

Sono esclusi i giorni festivi.

ART. 8 – Rispetto degli accordi

I richiedenti il servizio dovranno attenersi al rispetto degli orari, dei mezzi e del personale.

Qualora si verificasse un problema di non rispetto degli accordi, la persona perderà il diritto di usufruire del servizio di trasporto.

ART. 9 – Assicurazione

Le persone trasportate e gli operatori che guideranno il mezzo sono coperti da assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale sugli automezzi di proprietà. Nel caso di soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato, dovrà essere la loro associazione di appartenenza a stipulare l'assicurazione per i volontari.

ART. 10 – Tutela della privacy

Il trattamento e la protezione dei dati personali relativi all'utenza avverrà conformemente al vigente GDPR n. 2016/679.